



COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n° 5 del 23/06/2026

OGGETTO: FUTURWEEK 2026 – (DAL 25 AL 28 GIUGNO 2026) – ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E RUMORE

IL SINDACO

VISTA la manifestazione temporanea denominata FUTURWEEK 2026, a cura dell'associazione "FUTURA S.C.S.D." di Cadelbosco di Sopra, col patrocinio dell'Unione Terra di Mezzo (nel seguito, Unione) presso il Centro Sportivo Futura "il Boccio" in via Galilei 15;

CONSIDERATO che la manifestazione è caratterizzata da una ricca e variegata offerta di intrattenimento sportivo con attività per bambini e ragazzi, spettacoli musicali e danzanti e molteplici attività di somministrazione d'alimenti e bevande, come da scheda proposta evento agli atti e locandina allegata, con l'obiettivo di dare risalto e visibilità alle attività svolte dall'associazione ed al Comune di Cadelbosco di Sopra;

RILEVATO che la manifestazione in programma può costituire una consistente occasione di richiamo e comportare pertanto un notevole afflusso di persone, con conseguente prevedibile significativo consumo di bevande;

CONSIDERATO:

- che l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine possono costituire una delle principali concause di danni anche gravi a persone e cose, stante che gli stessi contenitori, se abbandonati al suolo, possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo specie in situazioni d'assembramento e particolare eccitazione nonché di pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;
- che l'uso non autorizzato di materiale pirotecnico o spray urticanti potrebbe costituire pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza pubblica;
- che sussiste l'esigenza di prevenire comportamenti pericolosi o potenzialmente lesivi dell'ordine pubblico;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per la tutela dell'incolumità delle persone e la salvaguardia dell'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni di massima garanzia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

VISTA l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, implicita a mezzo della concessione di patrocinio dell'evento da parte dell'Unione e del Comune di Cadelbosco di Sopra, approvata con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 18 del 26/02/2026 avente ad

oggetto "Calendarizzazione eventi annualità 2026 – Comuni dell'Unione Terra di Mezzo. Linee di indirizzo e patrocinio. Aggiornamento alla Delibera n.5/2026 e n.12/2026";

VISTI pertanto:

- il D.L. 14/2017, come convertito dalla L. 48/2017: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'art. 50, c. 5 del D. Lgs.267/2000 (TUEL), che prevede che "Il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti...";
- l'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione;
- la circolare del Ministero dell'Interno n.11011/1/110/(10) – Piantedosi – ss.mm.ii.. del 18/07/2018, che definisce modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

RICHIAMATA la circolare del Capo della Polizia in data 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1 che, per quanto attiene alle competenze comunali, prevede la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

PRESO ATTO che né il Comune di Cadelbosco di Sopra né l'Unione dispongono di un Regolamento per le Attività rumorose temporanee in corso di validità e che dunque, al fine di poter autorizzare la manifestazione in deroga ai limiti acustici di legge, si deve fare riferimento alla DGR 1197/2020;

VISTI pertanto:

- la L. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), art. 6, c.1, lett. h);
- il DPCM 01/03/1991, art. 1, c,4;
- il DPCM 14/11/1997;
- la DGR 637/2004;
- la L.689/1981;

STANTE l'occasionalità ed eccezionalità dell'evento,

ORDINA

a) in materia di sicurezza urbana:

- 1) il divieto a chiunque di introdurre ed utilizzare contenitori e bottiglie di vetro nonché lattine all'interno e nelle immediate adiacenze dell'area della manifestazione temporanea sita presso il Centro Sportivo Futura "il Boccio" in via Galilei 15 **a partire dal giorno 25 giugno 2026 e fino al giorno 28 giugno 2026, dalle ore 18:00 e fino al termine della manifestazione**, fatta eccezione per le zone autorizzate al ristoro;
- 2) il divieto assoluto di abbandono di ogni tipo di rifiuto fuori dagli appositi raccoglitori per la nettezza urbana;
- 3) il divieto di utilizzare, accendere o far esplodere materiale pirotecnico (mortaretti, petardi, razzi, bengala, fuochi d'artificio o congegni simili), anche se di libera vendita;

4) il divieto di utilizzare strumenti di autodifesa personale atti ad offendere, quali spray urticanti al peperoncino o analoghi dispositivi contenenti sostanze irritanti;

b) in materia di rumore ed inquinamento acustico:

1) che gli eventi che si terranno negli spazi della manifestazione siano autorizzati in deroga ai limiti di rumore **a partire dal giorno 25 giugno 2026 e fino al giorno 28 giugno 2026, dalle ore 19:30 e con conclusione prevista nei seguenti orari:**

- **giovedì 25, venerdì 26 e domenica 28 ore 23:50;**
- **sabato 27 ore 01:00;**

2) che tutti gli operatori interessati provvedano affinché durante la manifestazione non venga superato il limite di **85 dB(A)** in facciata alle abitazioni circostanti;

3) che sia rispettato, ai fini della tutela della salute degli utenti, il valore di **108 dB(A)** di LASmax nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online e sui siti web istituzionali del Comune di Cadelbosco di Sopra e dell'Unione;
- di inoltrare il presente provvedimento al Corpo di Polizia Locale dell'Unione e al Comando Stazione Carabinieri di Cadelbosco di Sopra affinché applichino la presente Ordinanza effettuando ed intensificando gli appositi controlli, anche a scopo preventivo;

AVVERTE CHE

- la violazione alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ex art. 7bis, c. 1bis TUEL;
- in materia di rumore ed inquinamento acustico, fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per cui si procede ai sensi del vigente codice di procedura penale, il mancato rispetto di ciascuna prescrizione di cui sopra è soggetto ex art. 10, c.3 L.447/1995 alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 20.000,00;
- le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L. 689/1981 ed il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione; qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza - ingiunzione di pagamento;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60

giorni a decorrere dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio online, al TAR dell'Emilia Romagna, sezione di Bologna, ai sensi e nei modi di cui al D.Lgs. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni sempre decorrente dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Cadelbosco di Sopra, 23/06/2026

Sindaco

MARINO ZANI / ArubaPEC S.p.A.